

Piano regionale concernente “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica della Regione siciliana”

1. Principi generali e obiettivi del Piano

Il piano ha lo scopo di migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina regionale. Si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

Obiettivo generale e prioritario del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;

L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:

- a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e disseminazione dei riproduttori resistenti;
- b) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
- c) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

2. Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) *azienda o allevamento*: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) *aziende di elevato merito genetico*: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
- c) *aziende commerciali*: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) *libro genealogico*: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- e) *registro anagrafico*: registro tenuto e gestito ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- f) *razze ovine a rischio*: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- g) *analisi genetiche di genotipizzazione*: analisi effettuata dai laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- h) *allele*: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;
- i) *prelievo ufficiale*: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un medico veterinario della Azienda Sanitaria

Provinciale competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione Regionale Allevatori (ARA). In questo caso gli operatori veterinari e tecnici dovranno essere a tale scopo riconosciuti dalla Regione previa effettuazione di un apposito corso da realizzarsi a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia o delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione;

- j) *genotipo della proteina prionica di ovino*: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
- k) *piano di prevenzione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica*: programma di prevenzione obbligatorio predisposto dalla Regione e attuato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Provinciali in tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
- l) *riproduttore*: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- m) *animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali*: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di **9 capi censiti**, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o allevamenti ricadenti nella stessa tipologia. In caso di chiusura "dell'attività" gli animali potranno essere movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal DM del 25 novembre 2015, *in primis* registrazione e genotipizzazione, e con certificazione di resistenza. In presenza di tali requisiti possono essere venduti o ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale delle Aziende Sanitarie Provinciali competente per territorio;
- n) *gruppi di monta*: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50). Si tratta di una monta controllata che consente di ottenere più velocemente un elevato numero di soggetti con i caratteri di resistenza, di conoscere la paternità dei nati, di programmare gli accoppiamenti. Tutte le femmine utilizzate dovranno essere identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;
- o) *comunicazioni ufficiali del Piano*: informazioni obbligatorie relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali presso Istituto Superiore di Sanità;
- p) *selezione genetica*: utilizzo di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- q) *controllo ufficiale*: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente Piano;
- r) *pascolo*: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

3. Campo di applicazione

L'attuazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e le aziende commerciali presenti sul territorio. Sono escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o per finalità diverse da quelle zootecniche o commerciali (per esempio, da compagnia od ornamentali) i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.

4. Modalità operative per le greggi sottoposte al Piano di selezione genetica

4.1 Genotipizzazioni

Per le analisi genetiche possono essere prelevati sia il sangue che altro materiale biologico. Il prelievo è eseguito dal veterinario della Azienda Sanitaria provinciale competente per territorio. Solo nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dai veterinari o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione Regionale Allevatori (ARA) purché adeguatamente formati. L'ARA dovrà comunicare alla Regione ed ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali l'elenco del personale abilitato al prelievo di materiale biologico per l'esecuzione delle prove di genotipizzazione documentandone l'avvenuta formazione dei tecnici ed in numero di iscrizione all'albo dell'Ordine professionale per i veterinari. All'atto dell'esecuzione del campionamento il personale dell'ARA che effettua il prelievo dovrà rilasciare all'allevatore copia del verbale di prelievo.

I campioni dovranno essere accompagnati dalla scheda conforme all'allegato III del D.M. del 25 settembre 2015 e dovranno pervenire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia al massimo entro 48 ore dal prelievo. Nell'eventualità di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio dell'Istituto territorialmente competente designato i campioni devono essere inviati ad uno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui all'**allegato I, parte C - I 1a)** del D.M. del 25 novembre 2015.

I laboratori che non sono coinvolti nella fase di processazione dei campioni, ma che ricoprono il ruolo di sede accentante e/o sede emittente del rapporto di prova al territorio dovranno farsi carico:

- ✓ della trasmissione dei campioni e risolvere entro 3gg lavorativi, eventuali non conformità riguardanti i campioni e entro 2gg lavorativi eventuali non conformità riguardanti la parte documentale
- ✓ della emissione con firma dirigenziale entro le 24 ore del rapporto di prova proveniente da altra sede.

Per i capi delle greggi iscritte a libro genealogico e registro anagrafico, le genotipizzazioni possono essere eseguite esclusivamente dai laboratori già autorizzati di cui al DM 25 novembre 2015.

I laboratori devono emettere il rapporto di prova entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentino anomalie o particolarità di esecuzione.

Sono sottoposti a prove di genotipizzazione, prima dell'accoppiamento, i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e gli agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello. Nel caso di agnelli è possibile procedere all'identificazione tramite marchio auricolare individuale appositamente autorizzato dal Servizio Veterinario, applicato e registrato in BDN prima dell'esecuzione del test di genotipizzazione. Effettuato il prelievo e quindi ricevuto l'esito del test di genotipizzazione, l'allevatore per gli animali non suscettibili che intende destinare alla rimonta, ordinerà alla BDN l'attivazione dell'identificativo elettronico autorizzato per gli ovini.

I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati e registrati in BDN come previsto nell'allegato II parte A e B del D.M. 25 novembre 2015 e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita, con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi introdotti, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

In caso di introduzione di capi privi di genotipo, le spese per l'esecuzione delle analisi genetiche sono a carico dell'allevatore acquirente.

Nell'ambito del presente Piano, la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi, è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei *Servizi veterinari di Sanità Animale* competenti per territorio, per costituire gruppi di monta. Tale autorizzazione riguarda tutte le greggi ivi incluse quelle iscritte a Libro Genealogico, registro anagrafico o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a rischio di estinzione riconosciute.

Selezione dei riproduttori

Per la riproduzione è consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) e in possesso del certificato di genotipo. L'utilizzo del materiale seminale ovino è subordinato agli stessi obblighi, ovvero:

- a) sperma proveniente da montoni ARR/ARR;
- b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a) **Riproduttori resistenti omozigoti:** montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) **Riproduttori resistenti eterozigoti:** montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c) **Riproduttori suscettibili:** montoni e pecore che non presentano l'allele ARR.

4.3 Utilizzo in deroga dei riproduttori

E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente Piano regionale, l'utilizzo di arieti suscettibili già presenti in allevamento ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio.

4.4 Utilizzo di riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione

Nelle greggi appartenenti alle razze in via di estinzione riconosciute tali, sono consentiti, per un periodo transitorio di cui al punto 4.3, la movimentazione in entrata e uscita e l'utilizzo in riproduzione di montoni con caratteri di suscettibilità alla scrapie classica, purché si accoppino con femmine certificate come eterozigoti od omozigoti per l'allele ARR e appartenenti a gruppi di monta autorizzati.

Nelle greggi in questione, a partire dalla data di pubblicazione del presente piano regionale di recepimento del DM nazionale - DM 25 novembre 2015, la movimentazione (acquisto o vendita) di montoni suscettibili è consentita per un periodo di massimo 3 anni, mentre il loro utilizzo per la monta è consentito per un massimo di 7 anni, a partire dalla stessa data.

Dopo i primi 5 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR.

Dopo i primi 7 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti resistenti od omozigoti resistenti, mentre dopo 10 anni dalla stessa data è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti."

Un programma specifico di selezione per le razze con un livello di resistenza basso o a rischio di estinzione potrà essere applicato a seguito delle definizioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2015.

4.5 Eliminazione obbligatoria degli animali

Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ, il cui identificativo deve essere obbligatoriamente registrato in BDN e dalla stessa scaricabile, e annotato nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità. Gli stessi portatori dell'allele VRQ devono essere esclusi dalla riproduzione e macellati, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale da emanarsi al più presto, entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'ordinanza stessa. Questi animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata.

Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.

All'allevatore che ha proceduto alla macellazione dei soggetti VRQ, viene corrisposta -se dovuto- un indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 25 novembre 2015.

4.6. Certificazione genetica delle greggi

Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU).

greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU).

greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU).

greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;

greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Al raggiungimento del livello I viene sospesa la genotipizzazione, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita.

Al raggiungimento del livello IIa è possibile sospendere la genotipizzazione, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita.

Il sistema di selezione del presente piano prevede che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore.

I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali possono procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità. L'utilizzo promiscuo di arieti è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo).

In caso di Fiere, la promiscuità si può realizzare se si tratta solo di femmine; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.

4.7. Disseminazione dei riproduttori

L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, anche in caso di introduzione da Paesi dell'Unione Europea. Deve produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.

I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. È ammessa, previa certificazione, l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nelle greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

5. Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e già in possesso di identificativo individuale registrato ai sensi **dell'allegato II parte A** del D.M. 25 novembre 2015.

La procedura di identificazione e registrazione deve avvenire prima dell'analisi di genotipizzazione e comunque non oltre i sei mesi dalla nascita del capo ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004.

Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A del D.M. 25 novembre 2015, ad identificare e registrare tutte le informazioni relative agli animali da sottoporre a genotipizzazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN). La disposizione non si applica per gli animali che sono stati già identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.

Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

5.1 Esecuzione delle prove di genotipizzazione

L'esecuzione delle prove di genotipizzazione sono affidate ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o da persona delegata rivestono carattere di ufficialità e validità solo se sono svolte esclusivamente presso i laboratori ufficiali degli istituti Zooprofilattici Sperimentali e presso i laboratori autorizzati in conformità con quanto previsto dal D.M. 25 novembre 2015.

I laboratori devono emettere il rapporto di prova entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentino anomalie o particolarità di esecuzione. In caso di conferimento di campioni oltre le capacità operative del laboratorio i termini indicati verranno riferiti all'inizio del procedimento analitico dei genotipizzazione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia dovrà interfacciare, entro il 2016, il proprio Sistema Informativo di refertazione con il SANAN della BDN onde consentire il recupero interattivo degli esiti della genotipizzazione.

5.2. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica

Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino è istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia trasmette alla BDNSG al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo i dati relativi all'attività di genotipizzazione svolta nella regione siciliana secondo i tracciati record definiti dal CEA.

Con la stessa cadenza trimestrale L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia fornirà report riferiti allo stato di avanzamento del Piano nella regione siciliana.

L'Associazione Regionale Allevatori, per quanto di competenza, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA), con cadenza mensile ed entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica dei capi iscritti ai LLGG e registro anagrafico della Regione siciliana alla BDNSG e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

L'Associazione Regionale Allevatori, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA), comunica annualmente alla Regione siciliana i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico e registro anagrafico.

L'Associazione Regionale Allevatori, per quanto di competenza, comunica, appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, agli allevatori e ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Provinciali gli esiti delle prove di genotipizzazione inviando i rapporti di prova dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico.

I servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, dopo aver ricevuto gli esiti di genotipizzazione da parte dell'Associazione Regionale Allevatori, implementano la BDN/SANAN, rilasciano le certificazioni ufficiali e adottano i provvedimenti previsti per i capi portatori dell'allele VRQ.

6. Vigilanza ed esecuzione del piano

L'esecuzione del piano è affidata ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione siciliana che provvedono a:

- a) vigilare sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformità al presente Piano. In particolare, verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
- b) agire, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'ASSONAPA, nello svolgimento del campionamento per la genotipizzazione per scrapie;
- c) ricevere ed utilizzare i dati di genotipizzazione trasmessi dalla Associazione Regionale Allevatori o dalla ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a);
- d) vigilare che gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto previsto dal presente Piano e dal D.M. 25 novembre 2015;
- e) vigilare che ogni allevatore o suo delegato mantenga aggiornata la BDN e registro di stalla dei dati anagrafici e movimentazioni dei propri animali;
- f) eseguire, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al presente Piano, generata dalla BDN/SANAN dopo l'avvenuto inserimento dell'intervento sanitario;
- g) comunicare all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- h) certificare, tramite registrazione in BDN, la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda;
- i)** disporre l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo inadatto di cui all'allegato I parte B paragrafo III del DM 25 novembre 2015;
- j) il Servizio Veterinario responsabile sulla struttura di macellazione vigila affinché l'OSA effettui la registrazione della avvenuta macellazione degli animali nella BDN, per i capi portatori dell'allele VRQ o ogni altro capo suscettibile oggetto di provvedimento di eliminazione, selezionando il campo "abbattuto per provvedimento sanitario";
- k) assegnare, registrare in BDN e aggiornare almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende, ai sensi del presente Piano da utilizzare allo scopo, anche, di garantire l'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- l) vigilare sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al Piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 25 novembre 2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione; in caso di fiere la promiscuità è consentita solo per la linea femminile ed in presenza di arieti è consentita per greggi con livello di certificazione III; è sempre possibile la promiscuità per i soggetti resistenti (ARR/ARR);
- m) autorizzare la costituzione dei gruppi di monta, previo nulla osta del Servizio veterinario regionale, in tutte le greggi in possesso dei requisiti previsti e verificarne almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- n) vigilare sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- o) effettuare ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano;
- p) svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
- q) effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della Salute.

Norme conclusive

Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente piano, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

Per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015 e linee guida applicative.